

Alla c.a. della dott.ssa Gabriella Di Michele Direttore Generale dell'INPS

Gentilissima dott.ssa Di Michele,

con riferimento al vostro messaggio n. 689 del 20/02/2019, inviato agli enti locali, ci preme rappresentarLe quanto segue:

Al punto 2 della suddetta nota, ovvero al Paragrafo riguardante le prestazioni a sostegno del reddito di carattere assistenziale, è stabilito come requisito soggettivo per la esigibilità delle prestazioni la **"residenza effettiva"** del beneficiario e, a seguire, viene assimilato lo status di "persona senza fissa dimora" a quello di "irreperibile".

Ci chiediamo e Le chiediamo, quali siano i riferimenti normativi e l'interpretazione da dare all'espressione "residenza effettiva" e quale sia la posizione delle persone senza dimora che ad oggi sono iscritte presso gli uffici anagrafe comunali con "residenza fittizia". Queste persone non sono irreperibili ma per una possibile analogia interpretativa scaturente dalla circolare potrebbero perdere il godimento delle prestazioni assistenziali, in corso e future.

Certi della sua sensibilità al tema della grave marginalità, auspichiamo un sollecito chiarimento, in modo da facilitare il sereno sviluppo degli interventi programmati, sia nazionali, sia territoriali nei confronti delle persone senza dimora. Ribadiamo la nostra disponibilità ad approfondire congiuntamente l'argomento.

Roma, 13 marzo 2019

Cristina Avonto